

**Copia Verbale di Deliberazione N° 4 del 29-04-2021  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, si è riunito, nei modi di legge nella sede del Comune di Urbisaglia, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>GIUBILEO PAOLO FRANCESCO</b>	<b>Presente</b>	<b>PANTANETTI MARTA</b>	<b>Presente</b>
<b>CARBONARI MICHELE</b>	<b>Presente</b>	<b>ROMAGNOLI MIRTA</b>	<b>Presente</b>
<b>PETTINARI FRANCESCA</b>	<b>Presente</b>	<b>ARRA' CRISTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>MUCCI PAOLO</b>	<b>Presente</b>	<b>FERRANTI FREDIANO</b>	<b>Presente</b>
<b>MAGI ALICE</b>	<b>Presente</b>	<b>NARDI ALEX</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRARINI EMANUELE</b>	<b>Presente</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il GIUBILEO PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario DE ANGELIS STEFANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FERRANTI FREDIANO  
MAGI ALICE  
NARDI ALEX

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione n. 93 del 11.11.2020 ad oggetto: "CANONI E TARIFFE CONTRIBUTIONI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/1998 avente oggetto: "Modifica regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche";

**VISTO** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

*"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*

;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- **comma 817**, a mente del quale *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- **il comma 821** a mente del quale *"... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
  - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
  - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
  - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
  - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
  - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
  - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

- **il comma 834** a mente del quale “... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...”;

**CONSIDERATO** che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

**VISTO:**

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;
- l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 il quale dispone che:

*“... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*

..  
.  
”;

**ATTESO CHE:**

- l'art. 9 ter D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181 co. 2-3 D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del Canone unico patrimoniale;
- il comma 1 lettera a) dell'art. 30 del D.L. 34/2020 ha prorogato il 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del Canone unico patrimoniale le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

**CONSIDERATO CHE** alla luce delle disposizioni di cui sopra si rende necessario disporre di un regolamento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

**RILEVATO CHE** il Canone Unico Patrimoniale deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti da detto Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**ATTESO CHE** con l'istituzione del nuovo canone unico non vi è alcuna variazione di gettito rispetto a quanto realizzato dai canoni e tributi che va a sostituire;

**PRESO ATTO CHE** l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 stabilisce che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000".

**VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n. 11, votanti n.11, astenuti n. 0, voti favorevoli n.11, voti contrari n.0

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il «**Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 55 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- 3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto

sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

Inoltre stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con opportuna separata votazione così risultate:

- Voti favorevoli: 11
- Voti Contrari: 0
- Astenuti: 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gvo 18.08.2000, n. 267.

---

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
Esito Favorevole

**Il Responsabile del servizio**

F.to DE ANGELIS STEFANO

Data 19-04-2021

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
Esito Favorevole

**Il Responsabile del servizio**

F.to GUALDESI PAMELA

Data 19-04-2021

Letto approvato e sottoscritto a norma di legge.

**SINDACO**

F.to GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

**Vice Segretario**

F.to DE ANGELIS STEFANO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. \_\_\_\_\_

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000  
Lì

**Titolare P.O. AA.GG.**

F.to DE ANGELIS STEFANO

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)

**Vice Segretario**

F.to DE ANGELIS STEFANO

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio  
Urbisaglia Lì,

**Titolare P.O. AA.GG.**

F.to DE ANGELIS STEFANO

---